

## Conclusioni

- Constatare che la Repubblica italiana, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti per i quali questi piani sono richiesti, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/82/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE <sup>(2)</sup>;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

## Motivi e principali argomenti

La direttiva Seveso II persegue la finalità di prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. È di tutta evidenza che la predisposizione dei piani di emergenza esterni è una disposizione fondamentale di tale direttiva: essa permette che in caso di incidente, siano adottate delle misure d'urgenza al fine di limitarne le conseguenze.

L'articolo 11 si applica, in virtù del rinvio effettuato all'articolo 9 e dell'articolo 2 della direttiva, a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3.

Le autorità italiane confermano con dati di loro provenienza che non tutti gli stabilimenti che dovrebbero essere provvisti di piani di emergenza esterni sono effettivamente provvisti di tali piani.

<sup>(1)</sup> GU 1997 L 10, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 345, pag. 97.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 28 maggio 2008 — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

(Causa C-230/08)

(2008/C 197/24)

Lingua processuale: il danese

## Giudice del rinvio

Østre Landsret

## Parti

Ricorrente: Dansk Transport og Logistik

Convenuto: Skatteministeriet

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se la formulazione «sono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all'art. 233, lett. d), del codice doganale <sup>(1)</sup>, debba essere interpretata nel senso che nella disposizione rientrano situazioni in cui le merci trattenute ai sensi dell'art. 83, n. 1, primo comma, della legge doganale all'atto dell'importazione illegale, vengono contemporaneamente o successivamente distrutte o rese inutilizzabili dalle autorità doganali, senza che tali merci siano uscite dal possesso delle dette autorità.
- 2) Se la direttiva sulla circolazione <sup>(2)</sup> debba essere interpretata nel senso che merci illegalmente importate, che vengono trattenute all'atto della loro importazione e contemporaneamente o successivamente distrutte o rese inutilizzabili dalle autorità doganali, debbano considerarsi merci «in regime di sospensione dei diritti di accisa» con la conseguenza che il diritto di accisa non sorge o si estingue [v. artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della direttiva sulla circolazione, in combinato disposto con gli artt. 84, n. 1, lett. a) e 6 del codice doganale e infine art. 876 bis delle disposizioni di applicazione <sup>(3)</sup>]. Se, ai fini della soluzione, sia rilevante che l'obbligazione doganale sorta all'atto di tale importazione illegale si estingua a norma dell'art. 233, lett. d) del codice doganale.
- 3) Se la sesta direttiva IVA <sup>(4)</sup> debba essere interpretata nel senso che merci illegalmente importate, che vengono trattate all'atto della loro importazione e contemporaneamente o successivamente distrutte o rese inutilizzabili dalle autorità doganali debbano considerarsi merci «in regime di deposito doganale» con la conseguenza che l'obbligazione IVA non sorge o si estingue [v. artt. 7, n. 3, 10, n. 3 e 16, n. 1, B, lett. c) e 876 bis delle disposizioni di applicazione]. Se, ai fini della soluzione, sia rilevante che l'obbligazione doganale sorta all'atto di una siffatta importazione illegale, si estingua, a norma dell'art. 233, lett. d), del codice doganale.
- 4) Se il codice doganale, le disposizioni di applicazione e la sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro, in cui viene accertata l'importazione illegale di merci con trasporto TIR, sia competente a riscuotere i dazi, le accise e l'IVA relative a detto trasporto, qualora le autorità di un altro Stato membro, dove è avvenuta l'importazione illegale nella Comunità non abbiano constatato irregolarità e non abbiano di

conseguenza riscosso i dazi, le accise e l'IVA (v. artt. 215 e 217 del codice doganale, 454, nn. 2 e 3 delle disposizioni di applicazione all'epoca vigenti, e art. 7 della sesta direttiva IVA).

- (<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1).
- (<sup>2</sup>) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23 marzo 1992).
- (<sup>3</sup>) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1).
- (<sup>4</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

### Ricorso proposto il 2 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-241/08)

(2008/C 197/25)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra D. Recchia e sig. J.-B. Laignelot, agenti)

*Convenuta:* Repubblica francese

#### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per trasporre correttamente l'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (<sup>1</sup>), è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del proprio ricorso relative, rispettivamente, alla violazione dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva «habitat»).

Con la sua prima censura, la ricorrente insiste sul carattere esplicito dell'art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» che proibisce il degrado degli habitat protetti. L'introduzione, nella legislazione nazionale, della nozione di «conseguenze significative» per limitare l'applicazione della disposizione citata a determinate attività umane, non sarebbe pertanto giustificata. Parimenti, il legislatore nazionale non potrebbe affermare in modo perentorio il carattere «non perturbante» di talune attività, quali la caccia o la pesca, sui siti «Natura 2000», anche se esercitate temporaneamente o nell'ambito della regolamentazione nazionale in vigore.

Con la sua seconda censura, la Commissione rileva innanzitutto che la disposizione dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» richiede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito formi oggetto di una opportuna valutazione salvo nei casi di interpretazione restrittiva. La legislazione della convenuta porrebbe problemi rispetto al diritto comunitario in quanto dispenserebbe sistematicamente dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale i lavori, le opere o gli adeguamenti previsti dai contratti «Natura 2000».

La Commissione rileva poi che esistono, nel diritto francese, dei progetti che non richiedono né l'autorizzazione, né l'approvazione amministrativa e che eludono di conseguenza il procedimento di valutazione. Orbene, alcuni di questi progetti avrebbero delle conseguenze significative sui siti «Natura 2000» quanto agli obiettivi di conservazione delle specie.

Secondo la Commissione, la legislazione nazionale dovrebbe infine imporre ai richiedenti un obbligo chiaro di prevedere delle soluzioni alternative in caso di valutazioni negative dell'impatto di un progetto o di un piano di gestione di un tale sito.

(<sup>1</sup>) GU L 206, pag. 7.

### Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-252/08)

(2008/C 197/26)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Malta